

N. 59492 di Repertorio N. 28839 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre.

27 ottobre 2020

Io sottoscritto dr. *Ciro de Vivo*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, avendone ricevuto espresso mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione riconosciuta denominata:

"FIDES ONLUS"

con sede in Leinì (TO), strada Zea 1, codice fiscale 92001720017, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ("O.N.L.U.S."), riconosciuta quale persona giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 novembre 1985 n. 962, iscritta presso l'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte dal 24 settembre 1998, (di seguito, anche "**Associazione**"), convocata in questo luogo e giorno alle ore 17:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1) Adozione nuovo testo di statuto;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Premesso che:

- l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente;
- le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario;
- esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;
- il presente verbale viene redatto, su richiesta dell'Associazione medesima e per essa dal presidente dell'assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Tanto premesso,

do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 17:38

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto dell'Associazione, la signora **Striglia Paola**, nata a Cocconato (AT) il giorno 23 febbraio 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della suddetta Associazione, la quale, assunta la presidenza, ai sensi dello Statuto dell'Associazione, ha rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e ha proposto all'assemblea di nominare me notaio quale segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi ha confermato l'incarico quale segretario della presente riunione.

Quindi il Presidente ha dichiarato che la presente assemblea è stata convocata in questo luogo e giorno alle ore 17:30 con avviso consegnato a mano in data 17 ottobre 2020 e inviato a mezzo mail in data 12 ottobre 2020.

A questo punto il Presidente procede all'accertamento della legittimazione di coloro che intervengono in assemblea e porta a conoscenza che:

a) sono presenti, in proprio e per deleghe, mediante collegamento in videoconferenza, n. 16 associati su complessivi n. 16 (sedici) associati, e precisamente:

** Amerio Maria Angela, presente in video conferenza;

** Baldo Roberto, presente;

** Casali Anna Maria, per delega a Agnese Menzio, presente in video conferenza;

** Colombo Sergio, presente in video conferenza;

** Crevola Rinaldo, presente in video conferenza;

** Croci Davide, presente in video conferenza;

** Fiore Teresina, per delega a Maria Angela Amerio, presente in video conferenza;

** Ghielmetti Maria Luisa, presente in video conferenza;

** Guglielmi Mirella, presente in video conferenza;

** Menzio Agnese, presente in video conferenza;

** Militello Simone, presente in video conferenza;

** Navilli Ezio, presente in video conferenza;

** Pasino Piergiuseppe, presente in video conferenza;

** Serenthà Rosa Michelina, presente in video conferenza;

** Striglia Paola, presente in video conferenza;

** Tomasoni Angiola, presente in video conferenza;

b) che del Consiglio Direttivo risultano:

** **Striglia Paola**, Presidente: presente mediante collegamento in videoconferenza;

** **Croci Davide**, vice presidente: presente mediante collegamento in videoconferenza;

** **Ghelmetti Marialuisa**, consigliere: presente mediante collegamento in videoconferenza;

** Baldo Roberto, consigliere: presente;

** Guglielmi Mirella, consigliere: presente mediante collegamento in videoconferenza;

c) che non è insediato alcun organo di controllo, non ricorrendone obbligo di legge.

Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, il Presidente quindi:

-- preso atto dell'accertamento in ordine alla legittimazione all'intervento e al voto;

-- accertato che i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in videoconferenza, sono stati identificati dal Presidente e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti,

ha dichiarato

l'assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno ed espone ai presenti le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo regolamento statutario conforme alla disciplina dettata in tema di O.N.L.U.S. nelle more che sia istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore consapevolmente al fatto che, peraltro, lo statuto adottato dovrà essere adeguato, entro i termini di legge, alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105).

Al riguardo precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fatto (parziale) chiarezza sull'adeguamento statutario richiesto dall'art. 101 secondo comma del Codice del Terzo Settore (contenuto nel D.Lgs. n. 117/2017, d'ora in avanti anche CdTS) che dispone: "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria." In forza del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, portante disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore, il termine di

adeguamento era stato fissato al 3 agosto 2019 e successivamente prorogato al 30 giugno 2020 in forza del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge ai sensi della L. n. 58 del 28 giugno 2019. Precisa inoltre che la Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 ottobre 2020. Gli enti interessati dall'obbligo di adeguamento sono, quindi, anche le O.N.L.U.S.

La normativa che disciplina le O.N.L.U.S. è tuttora in vigore, e tale resterà sino al *"periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo (a quello) di operatività"* del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche R.U.N.T.S.).

La circolare, prosegue il Presidente, conferma la necessità di apportare nel termine stabilito le modifiche richieste e, in particolare, per le O.N.L.U.S., consiglia di subordinare l'efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine previsto per l'abrogazione della normativa che le regola. È evidente, peraltro, che con l'efficacia delle nuove modifiche statutarie verranno contestualmente meno quelle precedenti, dettate secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, chiarisce il Presidente per le O.N.L.U.S. che intendano diventare E.T.S., è consigliabile avvalersi di un doppio statuto: propone, quindi, all'assemblea che deve deliberare gli adeguamenti richiesti (entro il 31 ottobre 2020, a seguito della proroga del termine precedentemente prorogato al 30 giugno 2020) di adottare un nuovo testo di statuto conforme alla disciplina O.N.L.U.S., in regola con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 460/1997 e, contestualmente, di adottare un nuovo testo di statuto, adeguato alla nuova normativa del CdTS, che entrerà in vigore dal momento della iscrizione al R.U.N.T.S. (e non da quello di abrogazione della disciplina delle O.N.L.U.S. come indicato nella circolare).

Ricorda, precisandosi che ad oggi non è ancora stato istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, che per le O.N.L.U.S. non è prevista la trasmigrazione automatica che l'art. 54 del CdTS stabilisce per O.d.V. e APS. Ritene, pertanto, preferibile prendere come termine di efficacia quello di iscrizione al R.U.N.T.S.. Il Presidente dà atto che il patrimonio dell'associazione è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) e che pertanto non è inferiore a quanto stabilito dall'art. 22 del CdTS.

Il Presidente precisa che è opportuno inoltre integrare l'oggetto sociale dell'Associazione prevedendo alcune delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma primo, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., il tutto come

dettagliatamente indicato nei testi di statuto sociale, il cui contenuto è stato precedentemente comunicato ai soci e condiviso dai medesimi.

Il Presidente, terminata l'esposizione, propone di adottare i nuovi testi di statuto sociale e, quindi, mette ai voti le proposte.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità,

D E L I B E R A

1) - di approvare, articolo per articolo, **con efficacia immediata**, il nuovo testo di statuto sociale, conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) - di approvare, articolo per articolo, **con efficacia sottoposta alla condizione sospensiva consistente nella iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)**, il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) - di autorizzare ciascun componente del Consiglio Direttivo, in via disgiunta tra loro, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte - anche con riguardo all'atto di avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente punto 2 - ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegati statuti, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità amministrative.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:02

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore diciotto e trenta di questo giorno ventisette ottobre duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli per cinque pagine non complete.

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

Allegato "A" al rep. n. 59492/28839

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

1) È costituita una Associazione denominata:

"FIDES ONLUS"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione si impegna ad usare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 105/2018.

2) L'Associazione ha sede in Leinì (TO), strada Zea n. 1.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo in cui è posta la sede, con semplice delibera.

3) L'Associazione è a base volontaristica, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro anche indiretto e la sua organizzazione interna è fondata sui principi della democraticità, della elettività e gratuità delle cariche sociali, e si fonda sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si avvale in modo determinante e prevalente.

L'associazione intende:

- rispondere ai bisogni di persone affette da HIV/AIDS, senza dimora, soggetti vulnerabili e con problemi di dipendenza, minori e famiglie;

- prendersi cura di persone in condizione di marginalità e povertà, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dall'estrazione sociale, dall'ideologia e dalla religione; promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale;

- sostenere la maternità, nonché la prevenzione, l'educazione, la rimozione o la riduzione di situazioni di disagio psicofisico, economico e sociale;

- sostenere lo sviluppo sanitario, educativo, agricolo, infrastruttura e sociale delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

- sensibilizzare alla cultura dell'incontro e del volontariato.

4) L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

il tutto nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 per quanto ancora attuale e in vigore.

L'associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, ogni attività volta ad effettuare:

- accoglienza quotidiana gratuita, serale e notturna, a persone senza dimora, in ambiente domestico stile famiglia, dove è possibile trovare ascolto, rispetto, stima e valorizzazione della dignità personale;

- organizzazione e gestione di Comunità Pedagogico Riabilitative/Terapeutiche, Case Alloggio, Centri di Ascolto, Centri Diurni, per l'accoglienza a regime residenziale, semi-residenziali o diurno di persone con problematiche di dipendenza e/o in HIV-AIDS;

- organizzazione e gestione di Case-famiglia per persone anziane sole e lievemente compromesse; prestazioni infermieristiche a persone in HIV/AIDS accolte nelle Case Alloggio ad alta intensità sanitaria e, occasionalmente, a titolo gratuito, a persone indigenti, bisognose di cure; all'interno delle Case Alloggio, Comunità Pedagogico-Riabilitative/Terapeutiche, Case Famiglia:

- elaborazione di progetti assistenziali ed educativi personalizzati; interventi di assistenza sanitaria e fisioterapica, di accompagnamento nell'attività ambulatoriale, di counselling sulle patologie, eventuale accompagnamento alla morte; sostegno spirituale, educativo e psicologico mediante colloqui individuali, incontri di gruppo, condivisione della

quotidianità; promozione rapporti con famigliari e comunità territoriali; attività ergo-terapiche e laboratoriali; supporto nello svolgimento di pratiche burocratiche, stesura curriculum, ricerca soluzioni lavorative e abitative; offrire prestazioni fisioterapiche gratuite a domicilio a persone bisognose e in difficoltà economiche;

- corsi di lingua italiana a persone di origine straniera, accolte nelle realtà comunitarie dell'Associazione;

- partecipazione a convegni, seminari, cineforum, visite a musei e a mostre di persone accolte e volontari delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- attività di prevenzione a forme di dipendenza e a Hiv/Aids: incontri periodici presso scuole, oratori e altre realtà aggregative;

- corsi di formazione e aggiornamento tenuti da volontari italiani specializzati a personale che opera in ambulatori e ospedale nel Sud Madagascar;

- sostegno e formazione informatica per l'organizzazione e la gestione dell'ospedale nel Sud Madagascar;

- azioni di prevenzione malattie endemiche e malnutrizione: educazione igienico-sanitaria- alimentare nei villaggi del Sud Madagascar;

- realizzazione di laboratori espressivi quali canto musica, drammatizzazione; spettacoli nonché di attività ludico-ricreative anche di tipo motorio sia all'interno che all'esterno delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- interventi umanitari in Madagascar previsti da convenzione tra Fides italiana-Fides ONG malgascia-Ministero della Salute malgascio: co-gestione di Ospedale, Ambulatori, Centro Sociale; corsi formazione e aggiornamento operatori sanitari malgasci da parte di volontari esperti italiani, corsi prevenzione malattie e vaccinazioni nei villaggi; contributi nella progettazione e realizzazione di scuole e abitazioni;

- organizzazione e gestione realtà di housing sociale in appartamenti di proprietà dell'Associazione o ricevuti in comodato d'uso: accoglienza temporanea di persone che hanno concluso percorsi in Comunità, famiglie povere con bambini;

- istituzione "Fondo Nuove Povertà" mediante elargizioni e 5xmille per il sostegno economico a persone e famiglie svantaggiate;

- distribuzione settimanale ed occasionale di alimenti - in collaborazione anche con il Banco Alimentare - e di abbigliamento, prodotti per l'igiene e medicinali a soggetti e famiglie indigenti; sostegno a distanza di bambini e studenti di famiglie bisognose del Madagascar; invio volontari, risorse economiche, attrezzature varie alla missione del Madagascar.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo che ne

documenta il carattere strumentale nella relazione di missione. Per i predetti scopi, in conformità con le proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà poi collaborare od aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale ed internazionale, con organismi, movimenti od associazioni interessati alle sue attività, stipulare convenzioni con detti enti.

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5) L'Associazione potrà avvalersi di volontari, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5-bis) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti nei limiti e in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

6) L'Associazione opera tramite progetti. I progetti, approvati dal Consiglio Direttivo, sono gestiti da un "gruppo operativo" con specifica delega consiliare.

SOCI (O ASSOCIATI O ADERENTI)

7) L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche, enti e famiglie, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia o all'estero, senza distinzioni di cultura, classe sociale, religione, appartenenze politica od altro. Possono essere soci enti o singoli volontari che perseguano le finalità dell'Associazione la cui domanda di ammissione presentata da un socio, venga accettata dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è volontaria; per diventare soci è necessario presentare apposita domanda al Consiglio. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di ammissione, questi dovrà comunicare il rigetto al diretto interessato entro sessanta giorni dandone esauritive motivazioni. L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, incaricata di deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa, salvo quanto precisato all'art. 9 del presente statuto.

8) Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio, una volta iscritto nel libro degli associati, ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento d'attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;

b) ad assumere, nei limiti delle proprie possibilità, il compito di contribuire operativamente e concretamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;

c) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

d) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

e) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Le prestazioni effettuate dai soci in favore dell'Associazione sono gratuite. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I soci avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento.

9) La qualifica di socio e il diritto di partecipare alle attività sociali e culturali si perdono quando ricorrono i seguenti motivi:

a) decesso;

b) morosità nel pagamento della quota fissata dal Consiglio Direttivo;

c) recesso comunicato per iscritto ed accettato dal Consiglio Direttivo;

d) indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo e sancita da un collegio di probiviri composto da personalità esterne all'Associazione ed indicate dal Consiglio Direttivo;

e) la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio. Il socio espulso ha facoltà di ricorrere in Assemblea entro sessanta (60) giorni dal provvedimento.

È garantita la possibilità di recesso senza oneri.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

10) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) contributi e quote degli aderenti, contributi da privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c) una dotazione patrimoniale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- h) entrate derivanti da utili di manifestazioni appositamente promosse o da attività commerciali produttive comunque marginali. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa vigente.

Il Patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11) L'esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni per la definitiva approvazione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello statuto.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, anche un bilancio

preventivo.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 4, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Il patrimonio dell'Associazione è impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

11-bis) L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro dei soci (o associati o aderenti);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, se nominati.

I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alle lettere a), b) e c), custoditi dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il Libro dell'Organo di controllo dovrà essere richiesto direttamente ad esso. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione e con la presenza di un rappresentante dell'Organo dell'Associazione cui si intende visionare il libro.

ORGANI ASSOCIATIVI

11-ter) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale o la società di revisione, salvo che l'Organo di controllo non sia incaricato anche della revisione legale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ASSEMBLEA

12) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee si dividono in ordinarie e straordinarie e possono essere convocate in prima o seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare su quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto ed in via straordinaria per deliberare su decisioni di particolare importanza, sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento.

13) Le convocazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie avvengono mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di A.R., telefax o invio di lettera e-mail, diretta a ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in Italia, anche in sede diversa dalla sede sociale.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta il Presidente o il Vice-Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

14) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le seguenti maggioranze:

- in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti;

- in via straordinaria le deliberazioni dell'assemblea richiederanno la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è comunque necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15) Considerata la vasta estensione territoriale dell'Associazione, ogni socio ha diritto di farsi rappresentare

alle assemblee con delega scritta ad altro socio purché non consigliere. Ogni socio può essere delegato a rappresentare non più di 3 (tre) altri soci.

È ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-presidente o da un socio con mandato scritto del Presidente.

Chi presiede l'Assemblea nomina il Segretario e gli eventuali scrutatori tra i soci presenti, constata la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere del diritto di intervento e di voto.

Il Segretario redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

17) All'assemblea sono in ogni caso riservate le seguenti delibere:

- in via ordinaria:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale;

c) approvazione del bilancio consuntivo;

d) approvazione del bilancio preventivo;

e) approvazione del bilancio sociale;

f) delibera e promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali;

g) esclusione degli associati;

- in via straordinaria:

h) modificazioni dello statuto;

- i) approvazione del regolamento dei lavori assembleari, ove previsto;
- j) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione;
- k) ogni altra delibera attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

AMMINISTRAZIONE

18) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi con mandato rinnovabile. Il Consiglio può essere revocato dall'assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, ma solo il rimborso di spese documentate, sostenute in base a specifici mandati del Consiglio.

Nel caso di dimissioni, decesso, revoca di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino al termine del quinquennio ed il loro mandato scadrà unitamente a tutti gli altri consiglieri.

19) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, su iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri, e comunque almeno una volta all'anno per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione delle quote associative.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di A/R, telefax o invio di lettera e-mail, a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato, salvo i casi di urgenza e con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere nominato dai presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad

intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto senza particolari formalità, a condizione che:

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica o dalla diversa maggioranza richiesta dalla legge per specifiche decisioni;

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti dell'associazione la relativa documentazione;

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

a) nominare a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario;

b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;

c) deliberare sulla ammissione dei nuovi soci e, nel caso, motivarne il rigetto;

d) curare lo svolgimento di tutte le attività associative, culturali ed organizzative;

e) redigere il Bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, nonché curare gli affari di ordine amministrativo;

f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati

per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;

i) adottare i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il Consiglio, ove previsto, predispone il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, nei limiti di legge e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare Commissioni di consulenza o Comitati scientifici composti da personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari.

21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente sono delegati con firma libera i poteri di ordinaria amministrazione.

In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione o conferire mandati che prevedano spese. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente, inoltre, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sia personalmente che tramite i Consiglieri e i soci appositamente incaricati.

In caso di comprovata assenza del Presidente tutti i suoi poteri sono affidati al Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22) L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi dalla nomina, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed in particolare (i) accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili dell'Associazione; (ii) esamina i rendiconti economici e finanziari; (iii) redige apposite relazioni, inclusa la relazione annuale che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; (iv) effettua verifiche di cassa; (v) vigila sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e (vi) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

In particolare può formulare proposte al Consiglio di Direttivo in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di organo di controllo a struttura collegiale, per quanto qui non disposto si applica l'art. 19 del presente statuto, per quanto applicabile.

I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare sia alle riunioni dell'assemblea sia alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REGOLAMENTO INTERNO

23) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

DURATA - SCIOGLIMENTO

24) L'Associazione ha durata illimitata.

25) In caso di scioglimento l'assemblea Generale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I liquidatori devolgeranno il patrimonio ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale operanti in identico od analogo settore o, secondo quanto verrà deliberato dall'assemblea a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 196 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

26) Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà usata la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

NORMA DI RINVIO

27) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 460/97, del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 105/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

ALLEGATO "B" AL N. 59492 DI REP. N. 28839 DI RACC.

STATUTO

"FIDES ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione riconosciuta denominata **"Fides ETS"**, di seguito in breve, **"Associazione"**.
2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti dei d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice civile,
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Leini (TO) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Finalità

a) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, L'Associazione intende;

- rispondere ai bisogni di persone affette da HIV/AIDS, senza dimora, soggetti vulnerabili e con problemi di dipendenza, minori e famiglie;
- prendersi cura di persone in condizione di marginalità e povertà, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dall'estrazione sociale, dall'ideologia e dalla religione; promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale;
- sostenere la maternità, nonché la prevenzione, l'educazione, la rimozione o la riduzione di situazioni di disagio psicofisico, economico e sociale;
- sostenere lo sviluppo sanitario, educativo, agricolo, infrastruttura e sociale delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- sensibilizzare alla cultura dell'incontro e del volontariato.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di effettuare:

- accoglienza quotidiana gratuita, serale e notturna, a persone senza dimora, in ambiente domestico stile famiglia, dove è possibile trovare ascolto, rispetto, stima e valorizzazione della dignità personale;

- organizzazione e gestione di Comunità Pedagogico Riabilitative/Terapeutiche, Case Alloggio, Centri di Ascolto, Centri Diurni, per l'accoglienza a regime residenziale, semi-residenziali o diurno di persone con problematiche di dipendenza e/o in HIV-AIDS;

- organizzazione e gestione di Case-famiglia per persone anziane sole e lievemente compromesse; prestazioni infermieristiche a persone in HIV/AIDS accolte nelle Case Alloggio ad alta intensità sanitaria e, occasionalmente, a titolo gratuito, a persone indigenti, bisognose di cure; all'interno delle Case Alloggio, Comunità Pedagogico-Riabilitative/Terapeutiche, Case Famiglia; elaborazione progetti assistenziali ed educativi personalizzati; interventi di assistenza sanitaria e fisioterapica, di accompagnamento nell'attività ambulatoriale, di counselling sulle patologie, eventuale accompagnamento alla morte; sostegno spirituale, educativo e psicologico mediante colloqui individuali, incontri di gruppo, condivisione della quotidianità; promozione rapporti con famigliari e comunità territoriali; attività

ergo-terapiche e laboratoriali; supporto nello svolgimento di pratiche burocratiche, stesura curriculum, ricerca soluzioni lavorative e abitative; offrire prestazioni fisioterapiche gratuite a domicilio a persone bisognose e in difficoltà economiche;

- corsi di lingua italiana a persone di origine straniera, accolte nelle realtà comunitarie dell'Associazione;

- partecipazione a convegni, seminari, cineforum, visite a musei e a mostre di persone accolte e volontari delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- attività di prevenzione a forme di dipendenza e a Hiv/Aids: incontri periodici presso scuole, oratori e altre realtà aggregative;

- corsi di formazione e aggiornamento tenuti da volontari italiani specializzati a personale che opera in ambulatori e ospedali del Madagascar;

- sostegno e formazione informatica per l'organizzazione e la gestione dell'ospedale nel Sud Madagascar;

- azioni di prevenzione malattie endemiche e malnutrizione: educazione igienico-sanitaria-alimentare in villaggi del Madagascar;

- realizzazione di laboratori espressivi quali canto musica, drammatizzazione, spettacoli nonché di attività ludico-ricreative anche di tipo motorio sia all'interno che all'esterno delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- interventi umanitari in Madagascar previsti da convenzione tra Fides italiana-Fides ONG malgascia-Ministero della Salute malgascio: co-gestione di Ospedale, Ambulatori, Centro Sociale; corsi formazione e aggiornamento operatori sanitari malgasci da parte di volontari esperti italiani, corsi prevenzione malattie e vaccinazioni nei villaggi; contributi nella progettazione e realizzazione di scuole e abitazioni;

- organizzazione e gestione realtà di housing sociale in appartamenti di proprietà dell'Associazione o ricevuti in comodato d'uso: accoglienza temporanea di persone che hanno concluso percorsi in Comunità, famiglie povere con bambini;

- istituzione "Fondo Nuove Povertà" mediante elargizioni e 5 x mille per il sostegno economico a persone e famiglie svantaggiate;

- distribuzione settimanale ed occasionale di alimenti - in collaborazione anche con il Banco Alimentare - e di abbigliamento, prodotti per l'igiene e medicinali a soggetti e famiglie indigenti; sostegno a distanza di bambini e studenti di famiglie bisognose del Madagascar; invio volontari, risorse economiche, attrezzature varie alla missione del Sud Madagascar.

Art. 4

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da

quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nei pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. È attribuita al Consiglio Direttivo la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte dell'Associazione.

Art. 5

Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo,

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale ed è valida per l'anno solare in cui viene versata, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita

della qualità di associato e deve essere versata entro il giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato versamento della quota sociale per due anni solari consecutivi.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente

dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 9

Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;

2. Gli organi sociali b), c) e d) hanno la durata di 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10

Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre

associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi ai voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i. fissare l'ammontare del contributo associativo;

j. approvare l'ammontare del contributo associativo proposto dal Consiglio Direttivo;

k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo

(1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dai Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 15

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio,
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri,
- r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Qualora, per qualsiasi causa, debba essere sostituito uno dei consiglieri eletti, il consiglio coopta il primo nella graduatoria dei non eletti della precedente delibera assembleare o, non disponendo di tale graduatoria, provvede comunque alla cooptazione per mantenere il numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea. La prima Assemblea utile ratifica la nomina dei consiglieri cooptati che rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata

tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail all'indirizzo indicato all'atto di accettazione della carica, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta certificata (P.E.C.) inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

3. il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18

Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2.1 componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione;
- c. una dotazione di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 21

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- j. attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 22

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.
9. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 30 ottobre 2020.

Carlo

